

Pubblicato il 18/11/2021  
N. 11876/2021 REG.PROV.COLL.  
N. 08358/2015 REG.RIC.

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**  
**(Sezione Prima Ter)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 8358 del 2015, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Tiziano Bettoni, Annalisa Marcoli, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Paola Ramadori in Roma, via M. Prestinari, 13;

**contro**

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

**per l'annullamento**

del decreto del 4 febbraio 2015, notificato il 15 aprile 2015, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f) della legge 5 febbraio 1992, n.91, presentata dalla ricorrente in data 10 novembre 2008;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2021 il cons. Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO**

Con ricorso, spedito per la notifica il 12 giugno 2015 e depositato il successivo 6 luglio, la cittadina marocchina, -OMISSIS-, impugna il decreto con il quale il Ministro dell'Interno ha respinto la richiesta concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f) della legge 5 febbraio 1992, n.91. Avverso il predetto diniego la ricorrente ha articolato i seguenti motivi di doglianza:

1) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6, comma 1, lett. b) e comma 3, nonché dell'art. 9, comma 1, lett. f) della legge 91/92, per omessa e comunque errata valutazione dei presupposti necessari per la concessione della cittadinanza italiana; eccesso di potere per erronea e comunque travisata raffigurazione dei presupposti di fatto e di diritto, irragionevolezza, ingiustizia manifesta e mancata valutazione di elementi sopraggiunti, difetto di istruttoria e di motivazione, per non avere tenuto conto della riabilitazione;

2) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6, comma 1, lett. b) e comma 3, nonché dell'art. 9, comma 1, lett. f) della legge 91/92, per omessa e comunque errata valutazione dei presupposti necessari per la concessione della cittadinanza italiana; eccesso di potere per erronea e comunque travisata raffigurazione dei presupposti di fatto e di diritto, irragionevolezza, ingiustizia manifesta e mancata valutazione di elementi sopraggiunti, difetto di istruttoria e di motivazione, atteso che la ricorrente avrebbe avuto una unica condanna e per i reati di cui a detta condanna ha ottenuto la riabilitazione;

3) eccesso di potere per travisamento dei fatti, irragionevolezza ed ingiustizia manifesta, non avendo l'Amministrazione valutato che l'effettiva e costante prova di buona condotta data dalla ricorrente e dell'adempimento delle obbligazioni civili, nonché il ruolo dalla stessa ricoperto nell'ambito della famiglia.

Il 3 maggio 2021 il Ministero si è costituito, depositando una relazione e i documenti acquisiti al procedimento.

Il 7 ottobre 2021 la ricorrente deposita memoria con cui replica alla relazione del Ministero.

Con note d'udienza depositate il 4 novembre 2021 il difensore della ricorrente chiede il passaggio in decisione della causa sulla base degli scritti.

Alla pubblica udienza dell'8 novembre 2021 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

**DIRITTO**

Il ricorso è infondato

Ai sensi dell'articolo 9 comma 1 lettera f) della legge n. 91 del 1992, la cittadinanza italiana "può" essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.

L'utilizzo dell'espressione evidenziata sta ad indicare che la residenza nel territorio per il periodo minimo indicato è solo un presupposto per proporre la domanda a cui segue "una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall'appartenenza alla comunità nazionale" (v. Consiglio di Stato, sez. IV, 16 settembre 1999, n. 1474 e, tra le tante, da ultimo, CdS sez. III 23/07/2018 n. 4447/2018).

Il conferimento dello status civitatis, cui è collegata una capacità giuridica speciale, si traduce in un apprezzamento di opportunità sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l'integrazione del richiedente nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irrepremissibilità della condotta (Consiglio di Stato sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; n. 52 del 10 gennaio 2011; Tar Lazio, sez. II quater, n. 3547 del 18 aprile 2012).

L'interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante (Tar Lazio, sez. II quater, n. 5565 del 4 giugno 2013), atteso che, lungi dal costituire per il richiedente una sorta di diritto che il Paese deve necessariamente e automaticamente riconoscergli ove riscontri la sussistenza di determinati requisiti e l'assenza di fattori ostativi – rappresenta il frutto di una meticolosa ponderazione di ogni elemento utile al fine di valutare la sussistenza di un concreto interesse pubblico ad accogliere stabilmente all'interno dello Stato comunità un nuovo componente e dell'attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed oneri (cfr., sui principi ex multis, Cons. St. n.798 del 1999).

Tale valutazione discrezionale può essere sindacata in questa sede nei ristretti ambiti del controllo estrinseco e formale; il sindacato del giudice non può dunque spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole (Consiglio di Stato sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; Tar Lazio II quater n. 5665 del 19 giugno 2012).

Nella motivazione del provvedimento qui gravato si legge che, dal rapporto informativo contenente parere contrario, sono emersi a carico della ricorrente le seguenti vicende giudiziarie:

- 18.01.2002 Sentenza del GIP presso il Tribunale di Brescia irrevocabile il 10.04.2002 per i reati di cui agli artt. 572 (-OMISSIS-), 110, 600 bis comma 2 (-OMISSIS-) c.p.;
- 06.12.2008 deferita per il reato di cui all'art. 612 del cp.;
- 20.12.2000 deferita per il reato di -OMISSIS-.

Dalla lettura della documentazione versata in atti dalla ricorrente si evince che per i reati per i quali è stata condannata nel 2002 è intervenuta la riabilitazione nel 2007.

E' incontestato che, alla data in cui è stato adottato il provvedimento, la ricorrente fosse stata riabilitata per la condanna del 2002, ma è successivamente incorsa in un altro episodio di rilevanza penale, risultando querelata-OMISSIS-a.

La riabilitazione, peraltro, non preclude all'Amministrazione di valutare i fatti storici ai fini della formulazione del giudizio prognostico in merito alla attendibilità del richiedente la cittadinanza e della esclusione del rischio che il suo stabile inserimento possa recare danno.

I reati per i quali la ricorrente è stata condannata sei anni prima di presentare la domanda di cittadinanza sono peraltro reati particolarmente gravi, trattandosi di -OMISSIS-.

Si tratta inoltre di reati plurisussistenti, ragione per la quale non appare errato il riferimento alla reiterazione contenuta nella nota Ministeriale.

Non incide, poi, sulla legittimità del provvedimento neanche avere menzionato l'invio di un preavviso che la ricorrente afferma non esserle mai stato recapitato.

La ricorrente, inoltre, mentre era in attesa della definizione della sua istanza, è stata destinataria di una querela-OMISSIS-a, in relazione alla quale la difesa deduce solo che si tratta di episodio successivo alla domanda, circostanza che non ne diminuisce il valore indiziante di una non compiuta integrazione, tenuto conto del fatto che solo un anno prima la ricorrente era stata riabilitata.

Le suddette circostanze, evidenziate dall'amministrazione, ben possono essere poste alla base di un giudizio prognostico non favorevole, in quanto segnalano una mancata integrazione e volontà di adesione alle regole che informano la vita sociale dello Stato di cui chiede la cittadinanza.

In tutti i casi segnalati non si tratta di reati contravvenzionali, ma di delitti, e nel caso del reato di cui all'art. 600 bis c.p. di quelle condotte che possono mettere a rischio la permanenza del titolo di soggiorno ai sensi dell'art. 4 T.U. Imm.

Da parte sua la ricorrente non ha prodotto né la sentenza di condanna del 2002, né altri elementi che potessero consentire di sminuire la portata della condotta tenuta ai fini del giudizio prognostico che l'Amministrazione è tenuta ad effettuare.

Il Ministero, pertanto, con valutazione insindacabile in questa sede, poiché non affetta da manifesta illogicità o travisamento, ha ritenuto che non sussistesse l'interesse dello Stato alla concessione della cittadinanza, non potendo escludersi che dalla suddetta concessione derivi un danno o un nocumento per la comunità.

Il giudizio, formulato dall'Amministrazione e posto legittimamente a base del diniego, non necessariamente deve integrare una valutazione di pericolosità sociale, che per lo straniero avrebbe ben altre conseguenze, consistenti nella revoca del titolo di soggiorno, ma è sufficiente che l'amministrazione motivi in ordine alla presenza di elementi idonei a non escludere che l'inserimento del richiedente possa recare danno alla collettività nazionale.

Quanto alla regolare permanenza sul territorio ed allo svolgimento di attività lavorativa, si osserva che ciò rappresenta solo prerequisite per potere presentare domanda di cittadinanza ai sensi dell'art. 9 della legge 91/92 e costituisce condizione per mantenere il titolo di soggiorno, non merito speciale.

Nulla osta, tuttavia, alla presentazione di una nuova istanza una volta che il periodo di osservazione possa evidenziare, in un più ampio orizzonte temporale, un comportamento regolare e di osservanza delle regole, con ciò dando prova di autentica adesione ai principi ed alle regole che governano la comunità di cui si chiede lo status.

Le condotte penalmente rilevanti sopra descritte rientrano infatti pienamente nel periodo di osservazione previsto per il richiedente lo status.

Non trova applicazione nel procedimento di concessione della cittadinanza per naturalizzazione quanto previsto dall'art. 6 l. 91/92, in quanto si tratta di previsione relativa all'acquisto della cittadinanza per i casi di cui all'art. 5 l. 91/92.

Fatta salva la diversa efficacia della riabilitazione in caso di acquisto di cittadinanza iure sanguinis, si evidenzia che la condanna per il reato di cui all'art. 600 bis c.p. rientra tra le fattispecie di cui alla lettera b) dell'art. 6 della legge 91/92.

Ciò osservato, il provvedimento appare adeguatamente motivato e scevro dalle dedotte censure, con conseguente reiezione del ricorso.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge a favore dell'Amministrazione resistente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Arzillo, Presidente

Vincenzo Blanda, Consigliere

Anna Maria Verlengia, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Anna Maria Verlengia**

**IL PRESIDENTE**  
**Francesco Arzillo**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.